

Allegato "B" al Repertorio n. 10829 - Rogito n. 7708

===== STATUTO =====
===== "FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA" =====

===== Articolo 1. - Costituzione e denominazione =====

1. E' costituita la fondazione denominata "Fondazione dell'Avvocatura Italiana".

2. La Fondazione è ente di diritto privato.

3. La Fondazione esercita le sue funzioni in conformità allo statuto e in sintonia con le finalità attribuite dalla legge al Consiglio Nazionale Forense in materia di formazione per l'accesso e aggiornamento professionale.

===== Articolo 2. - Sede =====

1. La Fondazione ha sede legale in Roma (RM), Via del Governo Vecchio n. 3.

2. Per l'esercizio della sua attività la Fondazione può avvalersi di sedi amministrative, uffici e altre unità locali, in Roma o altrove, la cui istituzione e soppressione sono demandate alla deliberazione del Comitato Direttivo, sentito il Presidente, per tutte le sedi amministrative, nonché per gli eventuali uffici all'estero.

===== Articolo 3. - Finalità =====

1. La Fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale.

2. Gli scopi primari della Fondazione consistono nella promozione e nell'aggiornamento della cultura giuridica e forense, nella valorizzazione dell'avvocatura, nella divulgazione dei diritti di difesa della persona.

3. Per perseguire tali scopi la Fondazione assume iniziative dirette, tra l'altro, a:

- costituire commissioni e centri di studio e di ricerca;

- compiere indagini e sondaggi;

- realizzare, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, iniziative e corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale giuridico e forense;

- promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e la conoscenza del diritto;

- costituire biblioteche;

- istituire borse di studio su temi afferenti la cultura giuridica e forense;

- promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali inerenti gli scopi istituzionali;

- promuovere iniziative di approfondimento giuridico e di cultura professionale mediante incontri, seminari, scambi culturali, pubblicazioni;

- organizzare corsi di perfezionamento anche con sistema di comunicazione a distanza ovvero e-learning;


- pubblicare diffondere e commercializzare articoli, riviste, giornali e dispense, con qualsiasi cadenza, anche in abbinamento ad altri prodotti, su supporti cartacei, audiovisivi e telematici;

- distribuire, anche tramite e-commerce, prodotti coerenti e compatibili con le proprie finalità istituzionali, quali, in via esemplificativa, software per la gestione di studi legali, banche dati giurisprudenziali, ecc.;

- ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

4. Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione si avvale di personale, concludendo contratti di lavoro e/o di collaborazione autonoma.

5. La Fondazione per il conseguimento dei propri scopi può compiere



sono esercitate dal Vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense con maggiore anzianità. =====

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione: =====

- convoca e presiede il Consiglio; =====

- può convocare il Comitato Direttivo e partecipare alle relative riunioni; ==

- convoca il Comitato dei Fondatori, o consulta i fondatori, nei modi indicati all'art. 11; =====

- fissa l'ordine di giorno dei lavori e dirige le riunioni; =====

- sottoscrive gli atti e le delibere del Comitato Direttivo e ne cura l'attuazione; =====

- cura l'osservanza del presente statuto. =====

3. Il Presidente può delegare il Vice Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, le funzioni inerenti alla carica e i poteri connessi, anche di firma e di rappresentanza, =====

4. In casi di urgenza può deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo, adottando ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo, secondo competenza, al Consiglio o al Comitato direttivo nella prima riunione successiva. =====

===== Articolo 8. - Consiglio =====

1. Il Consiglio è composto: =====

a) dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense; =====

b) dai Consiglieri del C.N.F. in carica; =====

c) dal Vicepresidente nominato ai sensi dell'art. 7, co. 3, e dai componenti del Comitato Direttivo. =====

2. I componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni dalla data della loro designazione e possono essere confermati una sola volta. =====

Chi sieda nel Consiglio in ragione di più di uno dei presupposti di cui alle precedenti lettere da a) a c) può essere computato una sola volta ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo e può esprimere un solo voto. =====

3. Spetta al Consiglio: =====

- proporre ulteriori indirizzi integrativi dell'attività della Fondazione; =====

- vigilare, sull'attività del Comitato Direttivo; =====

- designare e revocare i membri di quest'ultimo; =====

- revocare i regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo dell'ente ove contrari al buon funzionamento ovvero alle finalità della Fondazione; =====


- deliberare, in caso d'inerzia del Comitato Direttivo, sugli atti di straordinaria amministrazione ed accordare il nulla-osta di cui all'art. 9; ==

- nominare i liquidatori; =====

- nominare il Collegio dei revisori dei conti. =====

4. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente ovvero dal Vicepresidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno; in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, almeno dai due terzi dei componenti del Comitato Direttivo. La convocazione va fatta dal Presidente con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata a mezzo PEC o e-mail a ciascun componente, nonché ai membri del Comitato Direttivo e a quelli effettivi del Collegio dei revisori dei conti almeno sette giorni prima della seduta. =====

5. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente almeno un terzo dei



componenti in prima convocazione e quale che sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I soggetti convocati ai sensi del comma precedente, non facenti parte del Consiglio, partecipano senza diritto di voto. =====

===== Articolo 9. - Comitato direttivo =====

1. Il Comitato Direttivo è composto di un numero di membri variabile da tre a sette. La scelta del numero e la designazione dei membri spettano al consiglio. =====

2. Rimane in carica per quattro anni e fino a designazione dei componenti del successivo quadriennio. Se un componente del Comitato Direttivo cessa per qualsiasi motivo dalla carica, il soggetto designato in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti. =====

3. Il Comitato elegge tra i propri componenti il Vicepresidente della Fondazione. =====

4. Il Comitato elegge tra i propri componenti un tesoriere. =====

5. Il Comitato Direttivo: =====

- realizza le attività istituzionali della Fondazione attuando anche gli indirizzi, proposti dal Consiglio; =====

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====

- approva i regolamenti di funzionamento interno; =====

- può costituire commissioni e/o gruppi di studio e di lavoro con collaboratori esterni per singoli progetti ed iniziative; =====

- delibera, sentito il Presidente e con la maggioranza dei suoi componenti, l'approvazione di modifiche allo statuto; =====

- delibera le assunzioni di personale ed i contratti di lavoro autonomo e di collaborazione e adotta ogni altra deliberazione necessaria per l'esercizio delle funzioni della Fondazione; =====

- approva entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno solare precedente e entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo dell'anno successivo predisposti dal Tesoriere. =====

E' necessario il nulla-osta del Consiglio per i soli atti che riguardino diritti reali su beni immobili, o che comportino uscite finanziarie o impegni di spesa superiori, per ciascun anno solare, ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero). =====

6. E' convocato dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e comunque una volta all'anno in occasione dell'approvazione dei conti consuntivo e preventivo; la convocazione, fatta con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata, a mezzo PEC o e-mail, a ciascun componente del Comitato Direttivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve avvenire altresì quando non meno di tre componenti ne facciano richiesta scritta con indicazione dei temi da trattare. =====

7. Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni: =====

- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e l'assenza di soggetti legittimati, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

8. Le adunanze del Comitato Direttivo, convocate secondo quanto sopra previsto, sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti. In mancanza di rituale convocazione, le stesse sono valide con la partecipazione di tutti i componenti del Comitato.

9. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente della Fondazione.

10. Le decisioni del Comitato Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti, anche in forma non autografa, dai membri del comitato direttivo devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

11. Il Vicepresidente del Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni ai membri del medesimo, determinando i limiti della delega.

Articolo 10. - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, tutti avvocati, che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti sono nominati dal Consiglio, sono rinnovabili e durano in carica 4 (quattro) anni; dopo la scadenza il Collegio esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.

2. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo statuto e ai regolamenti della Fondazione. Il Collegio forma altresì una relazione sul conto consuntivo prima che detto documento sia approvato in via definitiva dal Comitato Direttivo.

3. Il Collegio, se non vi ha già provveduto il Comitato direttivo, elegge nel suo seno un presidente; in caso di cessazione della carica per qualunque motivo il Presidente è sostituito dal membro supplente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti.

Articolo 11. - Tesoriere

1. E' nominato dal Comitato Direttivo tra uno dei suoi componenti;

2. Rimane in carica fin tanto che non sia nominato un suo sostituto;


3. Cura che i proventi e i beni attribuiti alla fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente;

4. Cura la predisposizione dei conti preventivi e consuntivi;


5. Effettua con regolarità il controllo sulle spese deliberate dal Comitato Direttivo.

F.to Andrea MASCHERIN

F.to Fabio Orlandi Notaio



E' copia autentica,
conforme al suo originale, conservato nei miei rogiti.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Data in Roma, addi
11 novembre 2015



The image shows a handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a circular official seal. The seal is embossed and contains the text "TRIBUNALE DI ROMA" around the perimeter and "CANTONI" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLZANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.

3SZDNC

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BOLZANO (BZ) VIA GIANNANTONIO MANCI 5 CAP 39100
Indirizzo PEC	edizionidirittoeragione.srl@legalmail.it
Numero REA	BZ - 214739
Codice fiscale	02897620213
Partita IVA	02897620213
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	10/12/2015
Data iscrizione	11/12/2015
Data ultimo protocollo	11/01/2016
Presidente Consiglio Amministrazione	MASCHERIN ANDREA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	inattiva
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Soci	1
Amministratori	3
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche RI dal 15/02/2015	4
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	-
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	5

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
5 Amministratori	5
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	7
7 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento	7
8 Attività, albi ruoli e licenze	7
9 Storia delle modifiche	8
10 Aggiornamento impresa	11
11 Allegati	11

1 Sede

Indirizzo Sede legale	BOLZANO (BZ) VIA GIANNANTONIO MANCI 5 CAP 39100
Indirizzo PEC	edizionidirittoeragione.srl@legalmail.it
Partita IVA	02897620213
Numero REA	BZ - 214739

iscrizione REA
sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): BZ - 214739
BOLZANO (BZ)
VIA GIANNANTONIO MANCI 5 CAP 39100

indirizzo elettronico
partita iva

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: edizionidirittoeragione.srl@legalmail.it
02897620213

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 11/12/2015 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/12/2015
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': - LA PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI LIBRI, ARTICOLI, RIVISTE, GIORNALI E ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PER LA GESTIONE AZIENDALE E PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02897620213
del Registro delle Imprese di BOLZANO
Data iscrizione: 11/12/2015

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 11/12/2015

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 10/12/2015

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2016

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- LA PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI LIBRI, ARTICOLI, RIVISTE, GIORNALI E DISPENSE, CON QUALSIASI CADENZA, ANCHE IN ABBINAMENTO AD ALTRI PRODOTTI, NONCHE' LA DISTRIBUZIONE, ANCHE TRAMITE E-COMMERCE, DI PRODOTTI EDITORIALI E NON QUALI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, SOFTWARE PER LA GESTIONE DI STUDI LEGALI, BANCHE DATI GIURISPRUDENZIALI E SIMILI.

PER IL RAGGIUNGIMENTO ED IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SENZA CHE CIO' POSSA COSTITUIRE ATTIVITA' PREVALENTE ED IN VIA DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE, E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, DI CREDITO E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, RITENUTE NECESSARIE E/O UTILI, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI IPOTECARI E/O FONDIARI, LA STIPULA DI CONTRATTI DI LEASING, LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI, AVALLI E FIDEJUSSIONI, ANCHE PER OBBLIGAZIONI DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE, A SCOPO DI INVESTIMENTO STABILE E NON DI COLLOCAMENTO, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' SIA ITALIANE CHE ESTERE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, IL TUTTO NEI LIMITI E MODALITA' DI LEGGE E NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

E' TASSATIVAMENTE ESCLUSO DALL'OGGETTO SOCIALE L'ESERCIZIO DI TUTTE QUELLE ATTIVITA' PER LE QUALI LA LEGGE RICHIEDE UNA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, ABILITAZIONE O ISCRIZIONE IN ALBI O RUOLI PROFESSIONALI CHE NON PUO' ESSERE RICHIESTA ANCHE SUCCESSIVAMENTE E TUTTE QUELLE ATTIVITA' PER LEGGE RISERVATE A DETERMINATI SOGGETTI.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PER LA GESTIONE AZIENDALE E PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI E/O UTILI E/O OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE SENZA ECCEZIONE DI SORTA, CHE NON SIANO DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO RISERVATI IN MODO TASSATIVO ALLA DECISIONE DEI SOCI, IL TUTTO NEI LIMITI E FORME DI CUI INFRA.

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO IL VICEPRESIDENTE E/O GLI AMMINISTRATORI

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statuari

clausole di recesso

clausole di gradimento

clausole di prelazione

clausole compromissorie

clausole

gruppi societari

DELEGATI PER LE MATERIE DELEGATE O GLI AMMINISTRATORI IN VIA CONGIUNTA O DISGIUNTA, HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' .
IN PARTICOLARE:
- L'AMMINISTRATORE UNICO E' COMPETENTE PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA;
- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE COLLETTIVA, I SOCI IN SEDE DI NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, PROVVEDERANNO A DETERMINARE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CHE POTRANNO ANCHE ESSERE ATTRIBUITI A SINGOLI AMMINISTRATORI NOMINATIVAMENTE INDICATI IN VIA CONGIUNTA E/O DISGIUNTA ANCHE PER DIVERSE CATEGORIE E/O TIPOLOGIE DI ATTI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DELEGARE TUTTE O PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, ESCLUSE QUELLE DI CUI ALL'ART. 2475 ULTIMO COMMA DEL CODICE CIVILE E NEI LIMITI, FORME E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 2381 COMMI 2? E 3? DEL CODICE CIVILE, A UNO O PIU' COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IVI INCLUSO IL PRESIDENTE E/O VICEPRESIDENTE, DETERMINANDO I POTERI, LIMITI ED EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' ALTRESI' NOMINARE UNO O PIU' PROCURATORI PER SINGOLI ATTI E PER DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI.

ARTICOLO 22 (VENTIDUE) DELLO STATUTO SOCIALE.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

COMUNICAZIONE DI "SOGETTO AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO"

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 10.000,00

Sottoscritto: 10.000,00

Versato: 10.000,00

Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/12/2015

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una **sintesi della composizione societaria** dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA 97177380587	10.000,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/12/2015 pratica con atto del 10/12/2015

capitale sociale

Data deposito: 10/12/2015
Data protocollo: 10/12/2015
Numero protocollo: BZ-2015-43513
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.000,00 Euro

Proprietà'

FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA

Quota di nominali: 10.000,00 Euro
Di cui versati: 10.000,00
Codice fiscale: 97177380587
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA DEL GOVERNO VECCHIO 3 CAP 00186

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	MASCHERIN ANDREA	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	SENSI ROBERTO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	BROCCARDO CARLA	

Forma amministrativa adottata

consiglio di amministrazione

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

MASCHERIN ANDREA

domicilio

carica

carica

Amministratore Delegato

SENSI ROBERTO

domicilio

carica

carica

poteri

Consigliere

BROCCARDO CARLA

domicilio

carica

Numero amministratori in carica: 3

Rappresentante dell'impresa
Nato a UDINE (UD) il 13/04/1959
Codice fiscale: MSCNDR59D13L483U
UDINE (UD) VIA NAZARIO SAURO 1 CAP 33100

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 10/12/2015
Data iscrizione: 11/12/2015
Durata in carica: fino alla revoca

consigliere

Nominato con atto del 10/12/2015
Data iscrizione: 13/01/2016
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 24/12/2015

Rappresentante dell'impresa
Nato a BOLZANO (BZ) il 24/06/1970
Codice fiscale: SNSRRT70H24A952B
BOLZANO (BZ) VIA ZARA 18 CAP 39100

consigliere

Nominato con atto del 10/12/2015
Data iscrizione: 11/12/2015
Durata in carica: fino alla revoca

amministratore delegato

Nominato con atto del 11/12/2015
Data iscrizione: 13/01/2016
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 22/12/2015

AI SENSI DELL'ART.18 DELLO STATUTO

Nata a BOLZANO (BZ) il 19/02/1967
Codice fiscale: BRCCRL67B59A952S
BOLZANO (BZ) VIALE DRUSO 66 CAP 39100

consigliere

Nominato con atto del 10/12/2015
Data iscrizione: 11/12/2015
Durata in carica: fino alla revoca

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

FONDAZIONE
DELL'AVVOCATURA ITALIANA

Socio Unico

FONDAZIONE
DELL'AVVOCATURA ITALIANA

Codice fiscale 97177380587

sede

ROMA (RM)
VIA DEL GOVERNO VECCHIO 3 CAP 00186

carica

socio unico
Nominato con atto del 10/12/2015
Data iscrizione: 11/12/2015

7 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

Controllanti

Denominazione	Codice Fiscale	Tipo Dichiarazione
FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA	97177380587	inizio controllo

Ultima dichiarazione

dichiarazione di inizio controllo

Data dichiarazione: 11/12/2015
Data protocollo: 11/01/2016
Numero protocollo: BZ-2016-1047
Tipo elenco: inizio controllo
richiesta di iscrizione alla sezione
FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA
Codice fiscale: 97177380587
Data riferimento direzione/coordinamento: 11/12/2015
Tipo dichiarazione inizio controllo
Tipo direzione/coordinamento: maggioranza voti esercitabili

controllante

8 Attività, albi ruoli e licenze

Stato attività

Impresa INATTIVA

Attività

stato attività

Impresa INATTIVA

**Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente
(informazione di sola natura
statistica)**

Codice: 58.13.00 - edizione di quotidiani

9 Storia delle modifiche

Protocolli evasi nell'anno 2016	1
Protocolli evasi nell'anno 2015	3

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 1047/2016
del 11/01/2016

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
• altri atti com. direz. e coordinamento

Data atto: 11/12/2015

Data iscrizione: 18/01/2016

comunicazione

Data iscrizione: 18/01/2016

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

004 - GRUPPI SOCIETARI (ASSENTE)

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERGEHEND:

004 - GESELLSCHAFTSGRUPPIERUNGEN (FEHLEND)

Protocollo n. 45620/2015
del 24/12/2015

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• altri atti dep.atto rep. 10830 in pdf/a-rett.prot.

Data atto: 10/12/2015

Data iscrizione: 13/01/2016

Data iscrizione: 13/01/2016

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

DAGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO SARA' DEDOTTO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE E/O SIA STATA REINTEGRATA IN CASO DI DIMINUZIONE SOTTO IL SUDETTO LIMITE, AI SENSI DI LEGGE.

LA DECISIONE CHE APPROVA IL BILANCIO DECIDE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI RESIDUI OVVERO SULLA DIVERSA DESTINAZIONE DEGLI UTILI STESSI AI SENSI DELL'ART. 2478 BIS DEL CODICE CIVILE.

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

(FEHLEND)

Data iscrizione: 13/01/2016

• MASCHERIN ANDREA

Codice fiscale: MSCNDR59D13L483U

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2015 DATA PRESENTAZIONE 24/12/2015 DURATA: FINO ALLA REVOCA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VERWALTUNGSRATSMITGLIED MITGETEILT AM 10/12/2015 ABGABEDATUM 24/12/2015 DAUER: BIS AUF WIDERRUF

**Protocollo n. 45184/2015
del 22/12/2015**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 11/12/2015

Data iscrizione: 13/01/2016

scritta

Data iscrizione: 13/01/2016

• **SENSI ROBERTO**

Codice fiscale: SNSRRT70H24A952B

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA PRESENTAZIONE 22/12/2015 DURATA: FINO ALLA

REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

GESCHAEFTSFUEHRENDES VERWALTUNGSRATMITGLIED ABGABEDATUM 22/12/2015 DAUER: BIS

AUF WIDERRUF DIE PERSON ERKLAERT ALLEINE ZU HANDELN

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERGEHENDE BEFUGNISSE: (FEHLEN)

**Protocollo n. 43513/2015
del 10/12/2015**

moduli

atti

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

IVA - modulo iva

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 4

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.

• **atto costitutivo**

Data atto: 10/12/2015

Data iscrizione: 11/12/2015

atto pubblico

Notaio: ORLANDI FABIO

Repertorio n: 10830

Località: ROMA (RM)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 10/12/2015

Data iscrizione: 11/12/2015

atto pubblico

Notaio: ORLANDI FABIO

Repertorio n: 10830

Località: ROMA (RM)

• **comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci**

Data atto: 10/12/2015

Data iscrizione: 11/12/2015

Iscrizioni

Data iscrizione: 11/12/2015

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 11/12/2015

• **MASCHERIN ANDREA**

Codice fiscale: MSCNDR59D13L483U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 10/12/2015 DURATA: FINO ALLA REVOCA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES ERNANNT MIT DATUM SEIT 10/12/2015; DAUER: BIS AUF WIDERRUF

Data iscrizione: 11/12/2015

• **BROCCARDO CARLA**

Codice fiscale: BRCCRL67B59A952S

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2015 DURATA: FINO ALLA REVOCA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS VERWALTUNGSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 10/12/2015; DAUER: BIS AUF WIDERRUF

Data iscrizione: 11/12/2015

• **SENSI ROBERTO**

Codice fiscale: SNSRRT70H24A952B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2015 DURATA: FINO ALLA REVOCA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS VERWALTUNGSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 10/12/2015; DAUER: BIS AUF WIDERRUF

Data iscrizione: 11/12/2015

• **FONDAZIONE DELL'AVVOCATUR A ITALIANA**

Codice fiscale: 97177380587

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 10/12/2015

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

EINTRAGUNG ALS ALLEINIGER GESCHAEFTSFUEHRER EINER G.M.B.H. ALLEINIGER GESELLSCHAFTER ERNANNT MIT DATUM SEIT 10/12/2015

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: ORLANDI FABIO

Numero repertorio: 10830

Località: ROMA (RM)

10 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

11/01/2016

11 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2015 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

ARTICOLO 6.- Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

ARTICOLO 7.- Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e/o sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi di legge.

La decisione che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili residui ovvero sulla diversa destinazione degli utili stessi ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile.

ARTICOLO 8.- Delega

Il componente, nella sua qualità, autorizza espressamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato:

- ad apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto contenente le norme sul funzionamento della società infra riportato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

- a depositare il capitale sociale come sopra versato al fine della costituzione della Società, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il componente, nella sua qualità, delega il notaio rogante per il deposito e l'iscrizione del presente atto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

ARTICOLO 9.- Spese

La componente, come sopra rappresentata, dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

ARTICOLO 10.- Statuto sociale

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme contenute nel presente Atto e nello Statuto delle norme sul funzionamento riportato in calce al presente atto.

o o o

Ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese competente nonché ai fini dell'attribuzione della partita IVA e del codice fiscale, il componente dichiara:

1.- il codice ATECOFIN della società è: 58.19.00 Altre attività editoriali;

2.- le scritture contabili della società saranno conservate presso la sede sociale.

**STATUTO DELLE NORME
SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

"EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L."

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1.- Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **"EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L."**.

Articolo 2.- Sede.

La società ha sede legale nel Comune di Bolzano (BZ).
all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative sia in Italia che all'estero (quali succursali, filiali o uffici amministrativi, il tutto senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale o l'eventuale sede secondaria nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede o dell'eventuale sede secondaria in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3.- Durata.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

Articolo 4.- Oggetto sociale.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la pubblicazione e la distribuzione di libri, articoli, riviste, giornali e dispense, con qualsiasi cadenza, anche in abbinamento ad altri prodotti, nonché la distribuzione, anche tramite e-commerce, di prodotti editoriali e non quali, in via esemplificativa, software per la gestione di studi legali, banche dati giurisprudenziali e simili.

Per il raggiungimento ed il conseguimento dell'oggetto sociale, senza che ciò possa costituire attività prevalente ed in via del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive, ritenute necessarie e/o utili, ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari, la stipula di contratti di leasing, la concessione di garanzie reali e personali, avalli e fidejussioni, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere, a scopo di investimento stabile e non di collocamento, direttamente o indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in altre società sia Italiane che Estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti e modalità di legge e nel rispetto della vigente normativa in materia.

E' tassativamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

di tutte quelle attività per le quali la legge richiede una preventiva autorizzazione, abilitazione o iscrizione in albi o ruoli professionali che non può essere richiesta anche successivamente e tutte quelle attività per legge riservate a determinati soggetti.

Titolo II:

Capitale Sociale - Conferimenti - Finanziamenti soci

Articolo 5.- Capitale sociale.

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione, anche di diverso ammontare, ai sensi di legge.

Oggetto di conferimento possono essere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, quindi non solo denaro.

L'aumento di capitale sociale a pagamento, salvo quanto stabilito dall'art. 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta di tutte o parte delle quote di nuova emissione a terzi.

Articolo 6.- Finanziamenti soci.

Per eventuali fabbisogni finanziari della società potranno provvedere i soci con versamenti in conto futuro aumento di capitale o a fondo perduto o a copertura di perdite e senza obbligo di restituzione da parte della società, ovvero stipulare contratti di finanziamento, senza corresponsione di interessi salvo patto contrario, ma con l'obbligo di rimborso, il tutto ai sensi dell'art. 2467 del codice civile e nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale ed in materia bancaria e creditizia.

Titolo III:

Partecipazioni - Recesso ed esclusione soci

Articolo 7.- Partecipazioni.

Le partecipazioni di ciascun socio sono determinate in misura proporzionale al conferimento e sono divisibili in caso di trasferimento ai sensi del successivo articolo.

Articolo 8.- Trasferimento delle partecipazioni.

Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi e/o per successione mortis causa, è regolato dalle seguenti norme, fatto salvo comunque l'eventuale diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

PRELAZIONE

A) Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi in tutto od in parte la rispettiva partecipazione a qualunque titolo oneroso dietro corrispettivo fungibile ovvero in caso di costituzione sulla stessa di diritti di usufrutto o di nuda proprietà ovvero in caso di cessione di diritti di opzione, deve offrirla in prelazione agli altri soci, regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

Il socio che intende cedere o compiere gli atti di cui

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

sopra, ove non intenda raggiungere un accordo amichevole ed informale sottoscritto da tutti gli altri soci, accordo che sostituisce la procedura di seguito descritta, deve comunicare a tutti i soci la propria intenzione indicando le modalità e le condizioni, il corrispettivo o valore del trasferimento ed il nominativo dell'acquirente.

I soci, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, devono a loro volta comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Se nel termine sopra indicato taluno dei soci non avrà esercitato in tutto od in parte la prelazione di che trattasi, il diritto di prelazione spetterà agli altri soci sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni originarie.

Se nel termine ultimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione iniziale, i soci non avranno complessivamente esercitato i diritti di prelazione a loro riservati acquistando l'intera partecipazione oggetto di trasferimento, o l'avranno esercitata solo parzialmente, il socio che intende trasferire la rispettiva partecipazione potrà cedere liberamente la partecipazione medesima al soggetto ed alle condizioni di cui alla comunicazione iniziale entro e non oltre il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla predetta comunicazione, decorso il quale dovrà provvedere ad effettuare nuovamente la comunicazione.

B) In caso di trasferimento mediante atto soggettivamente od oggettivamente infungibile, ivi compreso anche il conferimento in società, o per atto a titolo gratuito, i soci, regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese, potranno esercitare il diritto di prelazione mediante offerta al socio che intende trasferire la propria partecipazione di un corrispettivo per un importo pari al valore della partecipazione in oggetto secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

Se nessun accordo si raggiunge entro i 30 (trenta) giorni, successivi alla comunicazione del socio che intende trasferire la partecipazione con le modalità stabilite dalla precedente lettera A) il prezzo verrà stabilito tramite un Arbitro di comune accordo costituito tra le parti.

C) In caso di trasferimento mortis causa, a favore di soggetti estranei alla compagine sociale, la partecipazione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti secondo le modalità ed i termini di cui alla lettera A) del presente articolo.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno corrispondere un corrispettivo determinato secondo le modalità di cui all'ultimo comma della precedente lettera B) del presente articolo.

D) Il diritto di prelazione non spetta in caso di

Statuto aggiornato al 10-12-2015

intestazione o re-intestazione a società fiduciaria, previa esibizione del mandato fiduciario agli effettivi proprietari.

GRADIMENTO

E) In caso di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi a qualunque titolo è necessario il preventivo consenso dei soci espresso mediante decisione dei soci con le modalità di cui al successivo art. 13, che potranno non autorizzare il trasferimento ove reputino non conforme con l'interesse della società la presenza di soci operanti in settori diversi da quello indicato nell'oggetto sociale.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione ad un terzo deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, indicando il nominativo della parte acquirente e le condizioni del trasferimento. L'Organo Amministrativo provvederà alla convocazione dei soci entro 30 (trenta) giorni per le decisioni opportune.

In caso di parere negativo al trasferimento della partecipazione, i soci dovranno indicare altra persona, fisica o giuridica, disposta all'acquisto della partecipazione alle medesime condizioni offerte dal terzo ed indicate nella comunicazione di cui sopra, fatto salvo il diritto di prelazione spettanti ai restanti soci di cui sopra.

VARIO

F) In caso pegno, usufrutto o sequestro della partecipazione si applica l'art. 2352 del codice civile.

In caso di cessione di altri diritti relativi alle quote di partecipazione sociale nonché al capitale sociale si applicano le precedenti disposizioni (diritti di sottoscrizione, etc.).

G) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio di ciascun socio come risultante dal Registro delle Imprese o dai documenti sociali.

H) Il trasferimento della partecipazione compiuto in violazione delle norme e dei termini sopra riportati sarà inefficace nei riguardi della società.

Articolo 9.- Recesso socio.

Il diritto di recesso compete ai soci solo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, nei termini e modi di cui all'art. 2473 del codice civile anche per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere comunicato all'Organo amministrativo mediante Raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso o, in mancanza di delibera iscritta nel Registro delle Imprese, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che giustifica il suo diritto di recesso.

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

L'esercizio del diritto di recesso produce effetto dal giorno della comunicazione di cui al precedente comma.

Articolo 10.- Domicilio dei soci.

Per quanto attiene alle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dal Registro delle Imprese al momento dell'invio delle comunicazioni, ivi incluso l'indirizzo telefonico di fax o di posta elettronica indicato per iscritto all'uopo dal socio.

Titolo IV:

Decisione dei Soci

Articolo 11.- Modalità delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, sulle materie ad essi riservate dalla legge o dal presente statuto o sugli argomenti ad essi sottoposti ai sensi dell'art. 2479 comma 1° c.c., sono adottate mediante deliberazione dell'assemblea dei soci nei modi e forme di cui infra.

Le decisioni dei soci possono essere anche adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, fatti salvi i casi in cui per legge o statuto o convenzione sia necessaria la decisione dei soci adottata con il metodo collegiale dell'assemblea dei soci di cui infra.

La scelta sulla modalità della decisione da adottare sarà effettuata dall'Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 2479 comma 4° del codice civile.

Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12.- Consultazione scritta.

I soci decidono, senza necessità di riunirsi, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto dovrà comunque assicurare l'effettiva possibilità per tutti i soci di essere informati preventivamente della decisione da assumere e di partecipare al processo decisionale manifestando in esso la propria opinione a mezzo di documento scritto.

La trasmissione delle comunicazioni e dei documenti di cui al presente articolo, potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Alla scadenza del termine assegnato ai soci per la decisione, spetterà all'Organo amministrativo trascrivere, senza indugio, la decisione adottata nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione scritta è conservata agli atti della società.

Statuto aggiornato al 10-12-2015

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più del 69% (sessantanove per cento) del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze diverse.

Articolo 13.- Assemblea dei soci. Convocazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci le seguenti materie:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- 2) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e/o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 3) quelle materie o decisioni per le quali lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- 4) nomina dei liquidatori, attribuzione dei loro poteri, determinazione dei criteri di liquidazione e modifica di tali predette deliberazioni.

L'assemblea dei soci può essere convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo del territorio nazionale, purchè facilmente accessibile e raggiungibile con i normali mezzi di trasporto.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso spedito, a mezzo raccomandata A.R. ovvero con raccomandata a mano ovvero Telefax o posta elettronica, ai soci presso il domicilio o indirizzo telefonico o di posta elettronica risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, a condizione che risulti in qualunque modo che il socio convocato ha ricevuto la convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza per la prima e l'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le deliberazioni adottate dall'assemblea, anche se non convocata come sopra indicato, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. I membri assenti degli Organi sociali dovranno all'uopo rilasciare, prima della data dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta (anche per E-Mail con firma digitale o Telefax), con cui attestino che essi sono stati informati dell'assemblea e che non si oppongono alla trattazione dell'argomento. Tale documentazione sarà conservata agli atti della società.

L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

luoghi e le modalità di collegamento;

b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;

c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;

d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonchè visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.

In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.

Articolo 14.- Assemblea dei soci. Intervento soci e voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel relativo libro.

Ogni socio che abbia diritto di partecipare alle assemblee può farsi rappresentare da altra persona, anche non socio.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 comma 1° n. 2 del codice civile ed è regolata dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 15.- Assemblea dei soci. Riunione e verbale.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dall'amministratore più anziano o da quello presente in caso di amministrazione affidata a più amministratori o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea, a meno che il verbale, nei casi previsti dalla legge, sia redatto da un notaio.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari e le deliberazioni dell'assemblea devono essere riportate nel verbale dell'assemblea redatto secondo le modalità e termini di cui all'art. 2375 del codice civile e trascritto a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16.- Assemblea dei soci. Quorum.

L'assemblea dei soci è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più del 69% (sessantanove per cento) del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze diverse.

Titolo V:

Amministrazione

Articolo 17.- Forma di Amministrazione.

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

L'amministrazione della società può essere affidata, con decisione dei soci in sede di nomina ai sensi dell'art 2479 n. 2 del codice civile e nei modi e forme di cui al presente statuto, ad un organo amministrativo così composto:

- da un Amministratore Unico.
- da 2 (due) a 5 (cinque) amministratori che agiscono in via congiunta o disgiunta secondo le modalità determinate dai soci in sede di nomina, ai sensi degli artt. 2257 e 2258 del codice civile, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2475 ultimo comma del codice civile. Le eventuali decisioni degli amministratori di cui al presente articolo sono adottate nei modi e forme delle decisioni del Consiglio di Amministrazione come infra indicato.
- da 2 (due) a 5 (cinque) amministratori che formano il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo è composto da persone fisiche e/o giuridiche, anche non soci, che durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ovvero a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni e sono comunque rieleggibili.

Ai membri dell'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute, può essere attribuito un compenso da determinarsi con decisione dei soci all'atto della nomina o anche successivamente.

In caso di nomina di pluralità di amministratori, qualora venga a mancare uno o più di essi, è ammessa la cooptazione fatto salvo quanto infra stabilito; i membri così nominati restano in carica sino alla successiva decisione dei soci. Se viene meno la metà o più della metà degli amministratori, quelli rimasti in carica devono attivarsi affinché i soci assumano una decisione in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Per i casi di revoca, cessazione, decadenza e ineleggibilità si fa espresso rinvio alla normativa in materia di Società per Azioni.

**Articolo 18.- Poteri degli amministratori
e Rappresentanza della Società.**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per la gestione aziendale e patrimoniale della società, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e/o utili e/o opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale senza eccezione di sorta, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo alla decisione dei soci, il tutto nei limiti e forme di cui infra.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente e/o gli Amministratori delegati per le materie delegate o gli amministratori in via congiunta o disgiunta, hanno la rappresentanza generale della società.

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

In particolare:

- l'Amministratore Unico è competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna;

- in caso di amministrazione collettiva, i soci in sede di nomina dell'organo amministrativo, provvederanno a determinare le modalità di esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli amministratori che potranno anche essere attribuiti a singoli amministratori nominativamente indicati in via congiunta e/o disgiunta anche per diverse categorie e/o tipologie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui all'art. 2475 ultimo comma del codice civile e nei limiti, forme e condizioni di cui all'art. 2381 commi 2° e 3° del codice civile, a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente e/o Vicepresidente, determinando i poteri, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare uno o più procuratori per singoli atti e per determinate categorie di atti.

Articolo 19.- Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa decisione in sede di atto di nomina di più amministratori, l'amministrazione avverrà in modo collegiale con le forme del Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri di cui un Presidente ed un Vice-Presidente, eletti dal Consiglio medesimo, se questi non sono nominati dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia e purchè facilmente accessibile e raggiungibile con i normali mezzi di trasporto, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da uno degli amministratori.

La convocazione del Consiglio può essere fatta da ogni amministratore con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipare alle riunioni a tutti gli amministratori ed i membri dell'organo di controllo se nominato.

Fatte salve le delibere di cui all'art. 2475 ultimo comma, il Consiglio di Amministrazione può adottare le sue decisioni mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto dai consiglieri. In tale caso, i documenti sottoscritti dai consiglieri devono riportare, in ogni caso, con chiarezza, la data, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

dovrà comunque assicurare l'effettiva possibilità per tutti i consiglieri di essere informati preventivamente della decisione da assumere e di partecipare al processo decisionale manifestando in esso la propria opinione, il tutto secondo le modalità e forme stabilite in materia di decisione dei soci.

Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, in sede di riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica mentre in sede di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, è necessaria la partecipazione di tutti i membri in carica.

Le decisioni in entrambi i casi sono adottate dalla maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti la proposta si considera respinta.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazioni nonché le decisioni degli amministratori adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, devono essere trascritti a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata agli atti della società.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio-tele conferenza secondo le modalità previste dal precedente art. 13.

Titolo VI:

Controlli

Articolo 20.- Organo di Controllo.

I soci, nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2477 c.c. o se lo ritengono opportuno, nominano, secondo le modalità di cui al presente statuto, un organo di controllo composto da un membro effettivo (Sindaco Unico) o da un revisore, cui è affidato il controllo legale della società ai sensi dell'art. 2403 c.c. e che esercita altresì il controllo contabile ai sensi di legge.

Il Sindaco Unico e/o il Revisore, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, sono rieleggibili e sono nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla determinazione del compenso spettante.

Il tutto secondo quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in materia di società per azioni.

Titolo VII

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

Articolo 21.- Esercizi sociali - Bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

alla formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, solamente nei limiti e condizioni di cui all'art. 2364 comma 2° del codice civile, anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 22.- Utili.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e/o sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi di legge.

La decisione che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili residui ovvero sulla diversa destinazione degli utili stessi ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile.

Titolo VIII

Articolo 23.- Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, con decisione dei soci nei modi e forme di cui al presente statuto, verranno stabilite le modalità della liquidazione e verranno nominati uno o più liquidatori determinandone i rispettivi poteri e compensi.

Il tutto secondo le modalità di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

Titolo IX

Articolo 24.- Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre Leggi in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 25.- Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza ed in correlazione al contratto sociale, ivi comprese quelle relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso e quelle aventi per oggetto la validità delle decisioni dei soci, sia fra i soci, sia fra i soci e/o gli Organi Sociali, e/o la Società ad eccezione di quelle che per legge non possono comprometersi, dovrà essere deferita ad un Organo Arbitrale composto da un arbitro.

L'Arbitro verrà nominato, su ricorso della parte più diligente, da parte del Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Organo Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in via rituale e vincolante tra le parti, nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, il tutto secondo quanto previsto dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Statuto aggiornato al 10-12-2015

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02897620213

L'Organo Arbitrale provvederà in ordine al pagamento delle
spese di difesa e di arbitrato.

In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola
sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie
sopra indicate il Tribunale di Roma.

E richiesto Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto
parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte
a mano da me Notaio, ma da me letto al Comparente il quale
su mia domanda lo dichiarano pienamente conforme alla sua
volontà e con me Notaio lo sottoscrive in calce ed a margine
dei foglio intermedi alle ore 9,10.

Occupava ventinove pagine fin qui di otto fogli

F.to Andrea MASCHERIN

F.to Fabio Orlandi Notaio

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005
che si trasmette ad uso registro imprese. Bollo assolto ai sensi del
D.M. 22/2/2007 mediante MUI. Data in Roma, addì 10 dicembre 2015**